REGOLAMENTO (CEE) N. 2297/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1981

che stabilisce misure transitorie per quanto riguarda gli acquisti d'intervento di carni bovine in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, dispone che i prezzi d'acquisto delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento siano fissati applicando al prezzo d'intervento un coefficiente calcolato sulla base dei dati constatati sui mercati rappresentativi degli Stati membri durante un certo periodo ;

considerando che la Grecia ha aderito alla Comunità il 1° gennaio 1981 ; che il periodo di constatazione dei prezzi delle carni bovine sui mercati rappresentativi è troppo breve per poter procedere alla fissazione dei coefficienti previsti dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 ; che è pertanto opportuno prorogare la deroga prevista dal regolamento (CEE) n. 1578/81 della Commissione [2] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, i coefficienti e i prezzi d'acquisto previsti nei suddetti paragrafi, non sono fissati per la Grecia sino al 6 settembre 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 34.